



## **Quadro RF: le principali variazioni in diminuzione**

Nel quadro RF si determina, partendo dal reddito o dalla perdita risultante dal Conto economico, il reddito da tassare o l'eventuale perdita. Il passaggio dalla posta civilistica a quella fiscale avviene attraverso rettifiche in aumento e in diminuzione.

Di seguito verranno analizzate alcune variazioni diminutive tenendo conto delle disposizioni normative che le generano e verranno riportate le relative modalità di esposizione in Unico SC.

### **Imposte anticipate**

Le differenze tra utile civilistico e fiscale possono essere temporanee o permanenti a seconda che lo sfasamento tra la rilevanza civilistica e fiscale di determinati proventi o oneri sia destinato o meno a riassorbirsi nel futuro. Solo le differenze temporanee, destinate quindi al riassorbimento, genereranno imposte differite o anticipate. In particolare, le imposte anticipate derivano da differenze temporanee negative che comportano una variazione in aumento della base imponibile dovuta ad un aumento dei ricavi imponibili ovvero ad una diminuzione di costi deducibili. Dato che tale variazione in aumento è, come detto, temporanea le maggiori imposte che ne derivano sono da considerare di competenza di esercizi futuri ma esigibili nell'esercizio in corso.

Proprio questa maggior imposta che deve intendersi riferita a periodi successivi viene iscritta nell'attivo dello Stato patrimoniale nella voce "Credito per imposte anticipate" con contropartita contabile di Conto economico "imposte anticipate dell'esercizio".

Le imposte anticipate rilevate in Conto economico non rilevano ai fini fiscali e danno origine in dichiarazione ad una variazione in diminuzione.

È bene ricordare che:

*le attività derivanti da imposte anticipate non possono essere rilevate, in rispetto al principio della prudenza, se non vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. In presenza di tali condizioni, la rilevazione è obbligatoria (OIC 25).*

### **Esempio**

- ➔ Ricavi 2011 = 200.
- ➔ Manutenzioni ordinarie 2011 = 200.
- ➔ Le manutenzioni ordinarie eccedono la quota deducibile nell'esercizio per 50.

Il bilancio 2011 sarà così rappresentato:

Ricavi:	100	
Costi:	(100)	
Reddito ante imposte:	0	
Irap:	0	
Ires:	0	
Imposte anticipate:	13,75	➔ 50 x 27,5%
Utile (Perdita):	(13,75)	

In Unico SC 2012 procederemo come di seguito

<b>RF4 A) UTILE</b>					<b>0,00</b>
Variazione in aumento per imposte a bilancio.					
<b>RF17</b> Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)					<b>14,00</b>
Variazione in aumento per manutenzioni eccedenti il <i>plafond</i> ex art.102, co.6 Tuir.					
<b>RF25</b> Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)					<b>50,00</b>
Variazione in diminuzione per neutralizzare imposte anticipate.					
<b>RF44</b> Imposte anticipate					<b>14,00</b>
<b>RF61 REDDITO</b>					<b>50,00</b>

### Utili da partecipazione

Se una società di capitali detiene partecipazioni in società semplice, ovvero in società in nome collettivo o in società in accomandita semplice, l'art.5, co.1 Tuir stabilisce che la quota di reddito spettante va imputata a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione. Quindi, gli utili in società di persone contabilizzati nel Conto economico della società di capitali dovranno essere azzerati mediante una variazione in diminuzione da riportare al rigo **RF36**.

### Esempio

- ➔ L'Alfa Snc ha distribuito nel corso del 2011 un utile pari ad € 10.000 alla Beta Srl.
- ➔ Beta Srl ha rilevato tale utile a Conto economico.
- ➔ La quota imputata per trasparenza a Beta Srl ammonta invece ad € 15.000.

Il modello Unico 2012 dovrà essere così compilato:

1. imputazione reddito per trasparenza di competenza di Beta Srl;

<b>RF57</b> Redditi da partecipazione <sup>1</sup>	<b>15.000,00</b> <sup>2</sup>	<b>,00</b> reddito minimo <sup>3</sup>	<b>,00</b> <sup>4</sup>	<b>15.000,00</b>
--	-------------------------------	--	-------------------------	------------------

2. sterilizzazione quota imputata a Conto economico.

<b>RF36</b> Utili da partecipazione					<b>10.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	--	--	------------------

### Redditi esenti e detassati

Il rigo **RF50**, che per il 2011 torna ad essere composto da 4 colonne contro le 6 introdotte per il solo 2010, accoglie le variazioni in diminuzione che derivano dalle seguenti agevolazioni:

1. reddito esente ai fini Ires con riferimento a cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro;
2. quota parte del reddito relativo al settore navale e della pesca (art.4, co.2, D.L. n.457/97, art.13, co.3, L. n.488/99 e art.2, co.2, L. n.203/08);
3. reddito esente conseguito dalle SIIQ e SIINQ;
4. *bonus* capitalizzazione (art.5, co.3-ter, D.L. n.78/09);
5. reti di imprese (art.42, co.2-*quater* e segg., D.L. n.78/10);
6. settore cinematografico e simili (artt. 2 e 5, D.Lgs. n.28/04);

Vengono meno le agevolazioni relative alla Tremonti-*ter* (art.5, co.1, D.L. n.78/09) e Tremonti tessile (art.4, co. da 2 a 4, D.L. n.40/10).

Con riferimento al reddito esente Ires delle cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro vanno compilati i righi RS70, RS71 e RS 72 relativi alle agevolazioni territoriali e settoriali. Nella colonna 1 va riportato il codice relativo al tipo di agevolazione che nel caso trattato è il 70.

Quindi nel rigo RF 50, colonna 2 e 4 si riporterà il reddito agevolato, per esempio € 2.500.

<b>RF50</b> Reddito esente e detassato <sup>1</sup>	<b>,00</b> <sup>2</sup>	<b>2.500,00</b> <sup>3</sup>	<b>,00</b> <sup>4</sup>	<b>2.500,00</b>
---	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-----------------

A agevolazioni territoriali e settoriali	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente
RS70	1 70	2	3	4	5	6 2.500 ,00
RS71						,00
RS72						,00

Per le reti d'impresa si compilerà il rigo 105 del quadro RS inserendo in colonna 1 la quota di utili destinati al fondo patrimoniale relativi al periodo d'imposta 2011 e nella colonna 2 la quota di tali utili agevolabili.

Nell'esempio che segue, in mancanza di provvedimento per il 2011, il calcolo degli utili agevolati (€ 50.000) viene fatto tenuto del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 14 giugno con il quale il Direttore stabiliva in 75,3733 punti percentuali la quota di utile accantonato che poteva beneficiare per il 2010 dell'esenzione da tassazione.

Incentivo fiscale Art. 42, c. 2 quater e ss., D.L. n. 78/2010 (Reti d'impresa)	RS105	Quota di utili	Quota di utili agevolabili
		1 50.000 ,00	2 37.687 ,00

Nel quadro RF 50 in colonna 3 e 4 verrà riportata la quota di utili agevolabili di cui all'RS 105 colonna 2:

RF50 Reddito esente e detassato	1	2	3	4
		,00	,00	37.687 ,00

### Altre variazioni diminutive

Nel rigo **RF54** vanno indicate tutte le variazioni in diminuzione non espressamente menzionate nei rigi precedenti. Tali variazioni vengono riportate con l'indicazione di un codice specifico che le individui ovvero, per le variazioni mancanti di codifica riportando il codice 99.

Di seguito si propone una tabella riassuntiva di tali codici con evidenziazione di quelli di nuova introduzione in modello Unico 2012.

Codice	Tipologia variazione
1	<b>Dividendi</b> imputati per competenza nel 2011 ma non ancora percepiti.
2	<b>Minusvalenze relative a beni strumentali</b> per società agricole sotto forma di società di persone, di società a responsabilità limitata e di società cooperative che hanno optato per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art.32 del Tuir.
3	<b>Deduzione forfetaria</b> per trasferte dei propri dipendenti fuori dal territorio del Comune per <b>imprese di autotrasporto merci</b> di € 59,65 (€ 95,80 se all'estero).
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deduzione relativa a <b>quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari</b>, nel limite del 4% per imprese con almeno 50 addetti e del 6% per quelle con meno di 50 addetti (art.105, co.3 Tuir).</li> <li>Deduzione <b>somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente</b>, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni.</li> </ul>
5	Somme distribuite da <b>Trust</b>
6	Deduzione quote di <b>eccedenze pregresse</b> relative a spese di <b>manutenzione</b> , riparazione, ammodernamento e trasformazione.
7	Deduzione per <b>coop. edilizie a proprietà indivisa</b> della <b>rendita catastale</b> per ciascun immobile adibito ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.
8	Deduzione ricavi dell'attività propria delle <b>società agricole</b> e delle società di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano solo attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che adottano, rispettivamente, i regimi art.1, co.1093 e 1094, L. n.296/06.

11	Deduzione per <b>las adopter</b> che nel precedente modello Unico hanno optato per il riallineamento di <b>1/5 del saldo negativo</b> .
12	Deduzione <b>10% Irap pagata</b> nel periodo oggetto della presente dichiarazione; in ogni caso, gli acconti versati rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta (considerando anche gli eventuali ravvedimenti e iscrizioni a ruolo).
13	Deduzione quota interessi <b>passivi indeducibili nell'esercizio precedente</b> .
14	Remunerazione in base a rapporti di <b>associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto</b> , rilevato per competenza ma non ancora percepito.
15	<b>Plusvalenze su beni patrimoniali</b> e fiscalmente irrilevanti, per la parte eccedente le <i>minusvalenze</i> dedotte.
16	<b>Minusvalenze, sopravvenienze e perdite ex art.101</b> non imputate a Conto economico, ovvero imputate in misura inferiore, tenendo conto in tal caso della differenza.
17	Per gli <b>las adopter</b> , la quota deducibile e non transitata a Conto economico relativamente a <b>marchi ed avviamento</b> .
18	<b>Avanzi di gestione</b> accantonati dal <b>Conai</b> , dai consorzi di imballaggio, dal Cobat e dal consorzio nazionale di raccolta degli olii e dei grassi vegetali ed animali esausti.
19	<b>Ristorni</b> effettuati da società <b>cooperative</b> e loro <b>consorzi</b> .
20	<b>Indennità e premi per il fermo definitivo dei natanti</b> corrisposti alle imprese di pesca.
21	<b>Differenza positiva</b> tra valore normale dei beni ceduti/servizi prestati ed il ricavo contabilizzato (o viceversa) nelle ipotesi di cui all'art.110, co.7 e art.160, co.2 Tuir.
22	Per <b>las adopter</b> , ammontare che in sede di <b>prima applicazione</b> degli las deriva dall'eliminazione nell'attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili.
23	Ammontare dell'effettivo beneficio spettante ai sensi dell'art.5, co.1, del D.L. n.78/09, convertito, con modificazioni, dalla L. n.102/09 a seguito di successiva <b>revoca dei contributi in conto impianti contabilizzati in diminuzione degli investimenti agevolati</b> .
28	<b>Deduzione forfetaria</b> <sup>11</sup> prevista per gli esercenti <b>impianti di distribuzione di carburante</b> per uso autotrazione.
29	La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a <b>investimenti ambientali</b> , di cui all'art.6 della L. n.388/00, corrispondente all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti.
30	Quota deducibile del costo della <b>perizia giurata di stima</b> predisposta per conto della società o ente in relazione alla rivalutazione dei beni di impresa e dei valori di acquisto delle partecipazioni di cui al comma 2, art.2, D.L. n.282/02. Con questo codice si riportano anche le quote delle <b>spese contabilizzate in precedenti esercizi</b> e rinviate al futuro.
31	<b>Perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari</b> diversi da quelli di cui al co.3 del D.L. n.78/10, qualora il partecipante possieda quote superiori al 5% del patrimonio.
32	<b>Perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari</b> diversi da quelli di cui al co.3 del D.L. n.78/10, già imputati per trasparenza (art.3-bis, art.32, D.L. n.78/10).
99	Altre variazioni non espressamente elencate.

<sup>11</sup> Percentuali di riduzione:

- 1,1% dei ricavi, fino a € 1.032.913,80;
- 0,6% dei ricavi, oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60;
- 0,4% dei ricavi, oltre € 2.065.827,60.